

# ACCORDO DI COLLABORAZIONE FINALIZZATO ALLA PROSECUZIONE DEL “PROGETTO SABA 2021”

TRA

il Comune di Trieste - Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale E Sportiva -  
Servizio Scuola, Educazione E Biblioteche - Biblioteca Civica Attilio Hortis

E

l'Università Cà Foscari di Venezia - Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati

## PREMESSO CHE

- il Comune di Trieste, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Ente *“nell'esercizio delle proprie competenze, favorisce e promuove, anche partecipando a forme associative e a modelli organizzativi di tipo privatistico previste dalla Legge statale o regionale, la collaborazione con soggetti pubblici o privati”*;
- l'Università Ca' Foscari Venezia, ai sensi dell'art. 2, comma 11, dello Statuto di Ateneo: *“Favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, partecipando attivamente alla definizione delle politiche che riguardano lo sviluppo della ricerca e del territorio e promuovendo l'inserimento dei propri studenti nella società e nel mondo del lavoro”*;
- i due Enti intendono in tal senso favorire forme di collaborazione con Enti pubblici e privati sia per quanto riguarda le attività di ricerca e consulenza sia in relazione alla sperimentazione di nuove attività didattiche;
- i due Enti ritengono di reciproco interesse implementare una specifica collaborazione, attraverso azioni comuni, nel campo della ricerca attraverso la condivisione dei rispettivi patrimoni librari e documentali e di risorse informatiche ed umane specializzate al fine di completare il *“Progetto Saba 2021”* avviato nel 2021 congiuntamente dalla Biblioteca civica Attilio Hortis del Comune di Trieste e dal Dipartimento di Studi Linguistici e culturali comparati dell'Università Ca' Foscari con il coinvolgimento di numerosi studiosi e ricercatori italiani, finalizzato alla realizzazione dell'edizione elettronica del manoscritto del *Canzoniere* di Umberto Saba datato 1919-1920 conservato nel fondo manoscritti della sezione Raccolta Patria della Biblioteca Civica Attilio Hortis (segnatura R.P.Ms I-18 – di seguito C19);

Tutto quanto sopra premesso

il Comune di Trieste – Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva - Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche - Biblioteca civica Attilio Hortis , p. iva 00210240321, con sede in Trieste, Piazza dell'Unità d'Italia, 4 di seguito “Comune”, rappresentato dal Direttore del Servizio dott. Manuela Salvadei, domiciliata per la sua funzione presso il Comune;

e

l'Università Ca' Foscari Venezia - Dipartimento di Studi Linguistici e culturali comparati codice fiscale 80007720271, con sede in Venezia, Dorsoduro n. 3246, di seguito “Università”, rappresentata dal Direttore del Dipartimento prof. Antonio Trampus domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Ateneo;

congiuntamente indicati come “Parti” e singolarmente come “Parte”

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

## **Art. I – Oggetto della collaborazione**

Le parti si propongono di conseguire un più stretto collegamento tra le due rispettive istituzioni, attuando una collaborazione nel campo della ricerca mirata alla realizzazione della fase 2 del “*Progetto Saba 2021*”, che entrambe dichiarano di conoscere, al fine di:

- realizzare e pubblicare su web l’edizione elettronica del manoscritto C19;
- definire un modello generalizzato per la codifica di un’edizione genetica di un documento stratificato;
- rilasciare una nuova feature del software EVT - Edition Visualization Technology per la filologia d’autore;
- rilasciare un manuale di codifica specifico da sottoporre alla TEI - Text Encoding Initiative;
- rappresentare un caso studio nell’ambito della filologia digitale d’autore.

A tal fine l’**Università Ca’ Foscari Venezia - Dipartimento di Studi Linguistici e culturali comparati** si impegna a attivare le borse di studio/di ricerca di cui al successivo art. 2 sui temi della filologia digitale d’autore e dell’edizione elettronica basata su immagini di C19, finalizzate alla:

- marcatura XML-TEI,
- definizione delle linee guida e dello schema di codifica per il mark-up,
- integrazione del prototipo di mark-up realizzato nella fase I del “*Progetto Saba 2021*”,
- modifica ai fogli di stile CSS per impostare la visualizzazione tramite software EVT 3,
- progettazione, sviluppo e implementazione/testing di una view dedicata alla filologia d’autore nel software EVT 3,
- creazione di un output personalizzato per il Museo LETS – Letteratura Trieste,
- pubblicazione dell’edizione elettronica sui siti istituzionali di Biblioteca civica Attilio Hortis e LETS – Letteratura Trieste.

Il **Comune di Trieste - Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche - Biblioteca civica Attilio Hortis** si impegna a:

1. sostenere economicamente il progetto, oltre che con le risorse umane messe a disposizione da Biblioteca civica Attilio Hortis, anche con finanziamenti mirati, in parte erogati direttamente dall’Ente in parte ricevuti a dicembre 2021 dalla Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali di Trieste a seguito di presentazione da parte di Biblioteca Hortis di specifica richiesta di contributo;
2. agevolare e favorire la consultazione del Patrimonio Storico Culturale, con particolare riferimento al manoscritto in oggetto ed alla letteratura scientifica esistente riguardo il medesimo, l’opera sabiana in generale e la filologia digitale d’autore;
3. mettere a disposizione la copia digitalizzata di C19 con retroilluminazione tramite lettore per filigrana ultrasottile, per visualizzare gli strati di scrittura sotto i cartigli presenti sul menabò sabiano;
4. collaborare alla selezione dei candidati alle borse di studio / ricerca nelle modalità che saranno definite in accordo fra le Parti;
5. collaborare a revisione, correzioni, aggiustamenti, integrazione, implementazione del prototipo di mark-up alla cui realizzazione ha già partecipato fattivamente nella fase I di Progetto;
6. testare le modifiche ai fogli di stile CSS per impostare la visualizzazione tramite sw EVT3;
7. collaborare con lo sviluppatore sw della view di filologia d’autore in EVT3 per impostare i dettagli di visualizzazione con CSS;
8. collaborare a workshop di discussione sul modello di mark-up e di formazione per gli implementatori della codifica;
9. collaborare alla personalizzazione dell’output dell’edizione elettronica ed alla disseminazione dei risultati della ricerca;
10. garantire supporto per ogni aspetto organizzativo, per lo sviluppo della rete di collaborazioni, per la comunicazione interna ed esterna con particolare riferimento alla visibilità della Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali di Trieste di Trieste, cofinanziatrice del progetto.

Nell'ambito dell'accordo di collaborazione in oggetto entrambe le Parti si impegnano a garantire, di comune accordo:

1. l'espressa menzione della Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali di Trieste e la presenza costante del logo della medesima in tutta la comunicazione inerente il progetto, a mezzo stampa tradizionale, siti web, canali social, slide proiettate durante convegni scientifici, workshop formativi etc.;
2. la presenza del logo della Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali di Trieste nell'edizione elettronica che sarà rilasciata sul web con un rinvio alla pagina istituzionale delle Fondazioni;
3. l'invio periodico della rassegna stampa inerente il progetto e, successivamente alla fase di disseminazione dell'edizione elettronica, di questionari o ad altri metodi di rilevamento della frequenza di consultazione e del gradimento dell'edizione elettronica, sia da remoto sia nella sede museale di Museo LETS – Letteratura Trieste e dell'Ateneo;
4. l'organizzazione di eventi di disseminazione dei risultati della ricerca anche a livello internazionale;
5. la partecipazione a bandi anche europei per attività di valorizzazione e diffusione della conoscenza del Patrimonio Storico Culturale oggetto del “Progetto Saba 2021”;
6. lo sviluppo di collaborazione con altri Enti di Ricerca nazionale e internazionale miranti ad amplificare le conoscenze ed i risultati acquisiti con la realizzazione del finali del “Progetto Saba 2021”.

Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle norme generali e di settore che regolano l'attività delle Parti, ciascuna per le attività di sua competenza.

## **Art. 2 – Compartecipazione finanziaria del Comune e Borse di studio da attivare**

L'attuazione del presente accordo di collaborazione prevede una compartecipazione finanziaria del Comune per complessivi Euro 16.000,00 (sedecimila), di cui Euro 6.000,00 con fondi propri ed Euro 10.000 con contributo concesso dalla Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali.

L'importo complessivo di Euro 16.000,00 (sedecimila) come sopra quantificato andrà impiegato dall'Università per l'attivazione e la gestione di:

### **A) due borse di studio/ricerca da Euro 3.000,00 (tremila) ciascuna per:**

- filologo/a esperto/a in marcatura XML-TEI con mansioni di verifica ed eventuale ridefinizione del modello e dello schema di codifica per la fase 2 del “Progetto Saba 2021”, preparazione delle linee guida per la codifica e di esempi per chi farà la marcatura, supervisione della codifica dal punto di vista tecnico, revisione, correzioni, aggiustamenti ed integrazione del prototipo di mark-up preparato nella fase I; modifica ai fogli di stile CSS per impostare la visualizzazione tramite software EVT 3; collaborazione con lo sviluppatore di una view di filologia d'autore in EVT 3 per impostare i dettagli di visualizzazione con fogli di stile CSS;
- competenze richieste:
  - conoscenza dei fondamenti della filologia d'autore,
  - conoscenza approfondita degli schemi di codifica XML-TEI,
  - buone basi di conoscenza di HTML e dei fogli di stile CSS.

### **B) due borse di studio/ricerca da Euro 5.000,00 (cinquemila) ciascuna bandite per:**

- esperto/a in progettazione, sviluppo e implementazione/testing di una view dedicata alla filologia d'autore nel software EVT 3; tale funzionalità dovrà essere integrata con le altre view esistenti in maniera dinamica, in modo da poter sfruttare le caratteristiche di base del software EVT (es. la gestione di tipi diversi di varianti, ricerca testuale, supporto per le named entities, etc.); caratteristica precipua di questa view sarà la definizione di un apparato critico dinamico, in grado di rendere conto delle modifiche autoriali, in collegamento con manoscritti e altri documenti originali annotati dall'autore se disponibili come scansioni; creazione di un output personalizzato per il

Museo LETS – Letteratura Trieste; pubblicazione dell'edizione elettronica sui siti istituzionali di Biblioteca civica Attilio Hortis e LETS – Letteratura Trieste.

- competenze richieste:
  - conoscenza approfondita degli schemi di codifica XML-TEI,
  - ottime basi di conoscenza di HTML e dei fogli di stile CSS,
  - buona conoscenza di JavaScript / TypeScript e del framework Angular.

L'Università si impegna a produrre la documentazione relativa all'avvio delle borse di studio/ricerca entro il 31/12/2022.

### **Art. 3 – Pagamenti**

Il pagamento (fuori campo Iva) verrà effettuato in tre soluzioni:

- Euro 2.000,00 a seguito della sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione
- Euro 8.000,00 entro il 15 novembre 2022
- Euro 6.000,00 nell'anno 2023 a conclusione delle borse di studio / ricerca.

### **Art. 4 – Informazioni confidenziali/riservate**

Ai fini del presente accordo di collaborazione si definiscono informazioni confidenziali/riservate tutte le informazioni fornite in forma tangibile e non tangibile tra le quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, atti, documenti, immagini digitali, file, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia ed a processi produttivi, modelli, tavole che siano reciprocamente comunicate dal Comune o dall'Università nell'ambito delle attività oggetto del presente accordo di collaborazione, inclusi i risultati delle attività, ed espressamente individuate come confidenziali/riservate.

La natura confidenziale/riservata delle informazioni dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con simile legenda. Le informazioni riservate comunicate verbalmente o acquisite visivamente dovranno essere qualificate come tali per iscritto prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni sono state veicolate.

Con la sottoscrizione del presente accordo di collaborazione le Parti si impegnano a mantenere la confidenzialità e a non divulgare a terzi il contenuto delle informazioni ricevute senza la previa autorizzazione scritta di entrambe le Parti.

Le Parti si impegnano a trattare e proteggere le informazioni ricevute in attuazione del presente accordo di collaborazione con la massima diligenza, applicando tutte le misure adottate per trattare e proteggere le informazioni riservate di uguale natura.

Non sono considerate informazioni confidenziali/riservate le informazioni che:

- siano di pubblico dominio al momento della loro rivelazione o lo diventino in seguito, a condizione che ciò non derivi dall'inadempimento agli obblighi di confidenzialità di cui al presente articolo;
- siano note a ciascuna Parte prima della loro rivelazione o siano acquisite o sviluppate in modo indipendente o dal proprio personale, inclusi i borsisti, stagisti e dottorandi;
- sia previsto che debbano essere rivelate per effetto di legge o per ordine dell'autorità giudiziaria;
- siano ottenute per il tramite di un terzo il quale le conosce in buona fede e ha pieno e legittimo titolo di disporre.

Con la sottoscrizione del presente accordo di collaborazione le parti si impegnano espressamente a:

- I. utilizzare le informazioni confidenziali/riservate per il solo e unico scopo dell'esecuzione delle attività di cui al “Progetto Saba 2021”;

2. restituire o distruggere, a seguito di semplice richiesta scritta dell'altra Parte, tutta la documentazione o le riproduzioni che siano state consegnate o eseguite, nonché tutte le riproduzioni della stessa documentazione che siano state autorizzate;
3. limitare la diffusione delle informazioni confidenziali/riservate all'interno della propria organizzazione ai soli soggetti che ne debbano venire a conoscenza in ragione della natura del loro incarico.

## **Art. 5 – Proprietà dei risultati e loro pubblicazione**

Le Parti concordano nelle seguenti definizioni:

- **Background:** tutte le informazioni detenute dalle Parti prima dell'adesione al presente accordo di collaborazione, nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte prima del periodo di efficacia dell'accordo di collaborazione;
- **Sideground:** tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia del presente accordo di collaborazione, ma non in esecuzione della stessa anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto dell'accordo stesso;
- **Foreground:** tutti i risultati conseguiti in esecuzione al presente accordo di collaborazione;
- **Risultati tutelabili:** tutti i risultati derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente accordo di collaborazione suscettibili di formare oggetto di brevetto o registrazione.

Ciascuna Parte rimane proprietaria del proprio Background, che sarà messo a disposizione dell'altra solamente ai fini dell'attuazione al presente accordo di collaborazione e per il tempo tecnico strettamente necessario.

Ciascuna Parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutte le proprietà intellettuali acquisite anteriormente alla stipula del presente accordo di collaborazione e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua esclusiva discrezione.

Le Parti concordano e si danno reciprocamente atto che gli eventuali risultati scaturiti nell'ambito del presente accordo di collaborazione, compresi quelli brevettabili, saranno utilizzati, divulgati, pubblicati e sfruttati dalle Parti secondo accordi da formalizzarsi per iscritto e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia e delle disposizioni interne al Comune e all'Università, fatti salvi i diritti morali dovuti agli autori e/o inventori.

## **Art. 6 – Risoluzione per inadempienza**

Qualora una delle Parti non adempia ai propri obblighi, l'altra Parte potrà risolvere il presente accordo di collaborazione previa formale diffida ad adempiere, senza necessità di ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria.

La diffida ad adempiere dovrà essere inviata via pec e prevedere un tempo minimo di adempimento pari a trenta giorni, ove compatibile con la durata del presente accordo di collaborazione.

La Parte inadempiente rispetto agli obblighi scaturiti dal presente accordo, sarà tenuta a risarcire gli eventuali danni subiti dall'altra Parte a causa della inadempienza.

## **Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati per l'esecuzione anche non esclusiva della presente collaborazione tra le Parti ed i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

Le Parti si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti devono essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 con accredito sui conti correnti dedicati in relazione al servizio in oggetto di cui alle comunicazioni di conti dedicati conservate in atti, che riportano altresì i soggetti delegati ad operare sui suddetti conti correnti dedicati. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente atto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente atto.

#### **Art. 8 – Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.**

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto le Parti ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti All. A nel Codice di Comportamento Aziendale del Comune approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 dd. 24.05.2018, in vigore dal 13 giugno 2018, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che vengono inviati all'atto della sottoscrizione del presente atto. La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

#### **Art. 9 – Sicurezza**

Le parti si impegnano a rispettare le vigenti norme in materia di salute e sicurezza e nello specifico si impegnano ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza.

#### **Art. 10 – Oneri fiscali**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e a spese della parte richiedente.

L'imposta di bollo è a carico dell'Università.

Per quanto di competenza dell'Università, l'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 642/1972 – Autorizzazione Agenzia Entrate UT Venezia I prot. 170233/2021.

#### **Art. 11 – Trattamento dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Ue 2016/679 ciascuna delle Parti, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali dei legali rappresentanti, dei responsabili della protezione dei dati personali, dei referenti e di coloro che, a vario titolo, collaborano nell'ambito del presente accordo di collaborazione verranno trattati per l'esecuzione di tutte le operazioni e le attività connesse all'accordo e per ottemperare ad adempimenti di legge riguardanti le attività di gestione dello stesso, ovvero per finalità istituzionali.

La base giuridica del trattamento è rappresentata dagli artt. 6.1.b) ("adempimento del contratto"), 6.1.c) ("adempimento di un obbligo di legge") e 6.1.e) ("esecuzione di un compito di interesse pubblico") del suddetto Regolamento.

I dati verranno conservati per tutta la durata dell'accordo di collaborazione e per i successivi dieci anni.

Il trattamento sarà svolto ad opera di soggetti che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003, ovvero da soggetti esterni nominati responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, che svolgono attività strumentali o accessorie.

Gli interessati hanno diritto di ottenere da ciascun titolare, nei casi previsti dal Regolamento, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ovvero di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del Regolamento).

#### **Art. 12 – Durata dell'Accordo di collaborazione**

Il presente accordo ha una durata di due anni dalla data della sua sottoscrizione.

Potrà essere rinnovato con semplice scambio di corrispondenza tra le Parti per un ulteriore biennio, salvo disdetta di una delle Parti da comunicare per iscritto mediante PEC con almeno tre mesi di preavviso dalla scadenza.

#### **Art. 13 – Risoluzione delle controversie e legge applicabile**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del accordo di collaborazione.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo il Foro competente sarà quello di Trieste.

Data e luogo .....

Per il Comune di Trieste - Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche - Biblioteca civica Attilio Hortis  
Il Direttore del Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche dott.ssa Manuela Salvadei

Per il Dipartimento di Studi Linguistici e culturali comparati  
dell'Università Ca' Foscari Venezia  
Il Direttore del Dipartimento prof Antonio Trampus

Per approvazione espressa degli artt. 5, 7 e 12 del presente accordo di collaborazione:

Per il Comune di Trieste - Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche - Biblioteca civica Attilio Hortis  
Il Direttore del Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche dott.ssa Manuela Salvadei

Per il Dipartimento di Studi Linguistici e culturali comparati  
dell'Università Ca' Foscari Venezia  
Il Direttore del Dipartimento prof Antonio Trampus

# Elenco firmatari

*ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI*

Questo documento è stato firmato da:

*NOME: MANUELA SALVADEI*

*CODICE FISCALE: \*\*\*\*\**

*DATA FIRMA: 03/10/2022 14:56:47*